


**VERBALE DELL'ORGANO DI GARANZIA
DELLA FONDAZIONE ONAOSI**

Oggi **28 giugno 2019**, alle h. 10,00 presso la sede legale della Fondazione ONAOSI Via Ruggero d'Andreotto n.18 – Perugia, si è riunito l'Organismo di Garanzia composto dai Signori:

- Prof. Avv. Carlo Calvieri - Presidente
- Dott. Renato Berardi - Componente
- Dott.ssa Carmela Termini - Componente

Preliminarmente il Presidente, sottopone al Collegio il verbale del 12/04/2019, già condiviso tra i componenti che, letto, approvato e sottoscritto, viene consegnato alla Direzione della Fondazione per la pubblicazione.

Passando all'attività già programmata nel corso della scorsa riunione e volta ad oggettivare le procedure da seguire da parte dei componenti dell'O.d.G. anche in veste di responsabili del trattamento dei dati acquisiti come da nomina del Titolare del trattamento, viene invitato a partecipare alla riunione il Dr. Alessandro Ferri esperto in materia ^{di} trattamento dati personali.  *di*

Questi illustra in sintesi i contenuti delle disposizioni in vigore dal maggio del 2018 a seguito del GDPR 679/2016 e del successivo D.lgs. 101/2018.

Specifica quali siano oggi gli obblighi in capo al **Titolare del trattamento**, e cioè la persona fisica o giuridica o altro organismo anche pubblico che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità ed i mezzi approntati ai fini del trattamento dei dati personali.



Chiarisce altresì la differenza con il **Responsabile del trattamento** che va riferito alla persona fisica o giuridica o altro organismo che tratti dati personali **per conto** del titolare.

Prende atto che all'Organismo non è offerto né alcun budget di spesa né dotazioni hardware e software di alcun genere da parte del Titolare del trattamento, che si limita a mettere a disposizione, ai fini dello svolgimento delle riunioni, una apposita sala a ciò destinata e la collaborazione, nel corso delle sedute, della Segreteria di Direzione.

Risulta attivo il link "trasparenza" all'interno del sito istituzionale della Fondazione, oltre all'indirizzo di posta certificata funzionale alle esigenze dell' O.d.G..

Ciò posto, alla luce della nomina dei componenti dell' O.d.G., quali responsabili del trattamento dati, seppur nei limiti delle funzioni attribuite dal Titolare del Trattamento, riconducibili entro il raggio delle competenze affidate all'Organo sulla base del Codice Etico e del relativo regolamento attuativo, è in relazione a tali attività che i componenti dell'Organo dovranno predisporre la relativa informativa in relazione ai nuovi obblighi assunti. Saranno così oggettivate le relative misure tecniche ed organizzative atte a garantire che eventuali trattamenti di dati siano effettuati in modo conforme alle nuove disposizioni vigenti.

Il Dr. Ferri inoltre, preso atto che ONAOSI non mette a disposizione né specifiche risorse né altri mezzi di comunicazione e di raccolta dati, si riserva la disamina dei mezzi tecnici ed organizzativi propri di ciascun componente, e di procedere nei prossimi giorni ad una verifica della strumentazione personale utilizzata.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Ferri', is located in the bottom right corner of the page.

Sul punto il Presidente dichiara di aver svolto, sia con riferimento alle apparecchiature hardware e software personali utilizzate nel proprio studio professionale che di quelle utilizzate presso il proprio ufficio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia la formazione necessaria, ed aver adeguato tali mezzi e dotazioni alle nuove normative, dotandosi di Registro di attività del trattamento e nominando un responsabile di struttura per il proprio studio di cui è il Titolare del trattamento.

Per le apparecchiature relative al suo ruolo di docente universitario ha seguito lo specifico corso, indetto dall'Università di Perugia, per l'adeguamento del trattamento dati attraverso le apparecchiature hardware e software in dotazione.

Ciò posto il Dr. Ferri fornirà le indicazioni minimali agli altri componenti, Dr. Berardi e Dr.ssa Termini, utili ad adeguare i propri sistemi di comunicazione al fine di raggiungere un livello sufficiente di tutela dei dati trattati.

Vengono poi fornite le nozioni essenziali in ordine alle nuove definizioni di profilazione, di registrazione dei dati, di valutazione di impatto, notifica dei data breach, e diritto all'oblio e portabilità dei dati.

All'uopo l'Organismo, con la collaborazione del Dr. Ferri si riserva la presentazione di un documento programmatico della sicurezza dei dati dell'O.d.G. riferito ad ogni singolo componente, una volta espletata la necessaria istruttoria.

Entro la prossima seduta sarà invece predisposta l'informativa da sottoporre al titolare del trattamento dati per la sottoscrizione e relativa accettazione..

Alle ore 12:00 si ringrazia il Dr. Ferri che lascia la seduta.



Il Collegio passa a questo punto all'esame del parere reso nel maggio 2019 e ritiene opportuna la sua riproduzione all'interno del presente verbale:

Parere Sentenza n. 20/19 Corte Costituzionale e obblighi di pubblicazione

L'Organismo di Garanzia, vista la richiesta di parere, avanzata a mezzo mail dal RPT, Dr. Nardi, scambiati i necessari pareri tra i componenti a mezzo di comunicazioni interne via mail, risponde come segue:

La Corte Costituzionale con la sentenza in oggetto ha parzialmente accolto la questione di legittimità costituzionale proposta dal TAR Lazio fornendo l'interpretazione che conduce alla dichiarata illegittimità dell'art. 14, co.1, lett. f) del D.lgs. 33/2013.

In sintesi le motivazioni a fondamento che contrastano con i principi costituzionali.

- In primo luogo i dati indicati nella suddetta lett. f) dell'art. 14, co. 1, non sarebbero in diretta connessione con l'espletamento dell'incarico.

- Inoltre la disposizione non opererebbe alcuna differenziazione all'interno della categoria dirigenziale, vincolando tutti all'obbligo di dichiarazione e ciò si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, che impone trattamenti uguali in situazioni uguali, mentre fra dirigenti nominati dalla politica, ed altri selezionati per concorso o progressione di carriera, ci troveremmo di fronte a situazioni tra loro eterogenee che impongono trattamenti differenti.


- Oltre alla violazione dell'eguaglianza ci troveremmo di fronte anche ad una violazione della ragionevolezza e della proporzionalità. Infatti nel graduare il bilanciamento tra esigenze di riservatezza e di trasparenza si deve giungere ad un corretto assetto che non privi di significato le ragioni dei diritti connessi alle plurime esigenze di riservatezza personale, mentre con riferimento alla proporzionalità, l'onere di pubblicazione deve essere applicato con la minore compromissione possibile dei diritti (fondamentali) degli interessati.

*

- Di conseguenza, secondo la Consulta, una pubblicazione "senza filtri", nel caso in esame, opererebbe solo in funzione di un reperimento di dati personali in forma "casuale", alimentando il rischio, definito dalla Corte, di "opacità per confusione".*

Da qui l'illegittimità della disposizione art. 14 co. 1 lett. f) nella parte in cui prevede l'ostensibilità per tutti i titolari di incarichi dirigenziali anziché dei soli dirigenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art 19 del D.lgs. 165/01.

La sentenza va quindi ascritta nella tipologia delle sentenze interpretative di accoglimento di tipo parziale e sostitutiva, nel senso di mantenere l'obbligo



di pubblicazione solo con riferimento alla stretta cerchia di dirigenti apicali di nomina governativa di cui ai commi 3 e 4 dell'art 19 del D.lgs. 165/2001. Risulta invece infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata anche con riferimento all'art. 14 co.1 bis, nella parte in cui prevede per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo della pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 co. 1 lett.c) che pertanto sembrerebbero suscettibili di ostensione.

Si deve quindi concludere che in forza della sentenza di accoglimento parziale di tipo additivo sostitutivo, le pubblicazioni dei dati di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sarà necessaria solo per i dirigenti di cui all'art. 19 co. 3 e 4 TUIPI (D.lgs 165/2001).

Di contro essendo dichiarata inammissibile la questione di illegittimità di cui all'art. 14 co. 1 ter, e non fondata la questione di cui all'art 14 co. 1 bis con riferimento al co. 1 lett c), le amministrazioni sarebbero comunque tenute a pubblicare l'ammontare degli emolumenti comunque percepiti dal dirigente pubblico.

Tuttavia restano dubbi sull'applicazione di tali disposizioni a soggetti quali l'ONAOI aventi natura di Fondazione privata, soggetta a controllo pubblico, i cui rapporti di lavoro dovrebbero fuoriuscire dall'ambito del pubblico impiego.

Tuttavia l'ANAC ritiene che in forza dell'art. 22 co. 1 lett c) tali vincoli pubblicistici siano estesi anche agli enti di diritto privato comunque denominati ove gli enti pubblici svolgano attività di vigilanza e connessi poteri di nomina dei componenti degli organi amministrativi di vertice, e sul punto l'Organismo che sottoscrive ritiene di aderire a tale interpretazione.

Tuttavia sembrerebbe auspicabile un chiarimento da parte di AdEPP utile a risolvere ogni possibile divergenza di opinioni.


Questo è il ns. parere condiviso all'unanimità

(Prof. Avv. Carlo Calvieri)

(Dott. Renato Berardi)

(Dott.ssa Carmela Termini)

Con riferimento ad alcuni dubbi sorti da parte del Responsabile per la trasparenza, Dr. Nardi, in relazione alla Delibera ANAC 141 del 27 febbraio 2019, il Collegio, esaminato lo scambio di mail intercorse tra il Presidente ed il Dr. Nardi in qualità di RPT, condivide la risposta data con mail del 30 aprile 2019 che qui si riporta per estratto a far parte del presente verbale e



volta a chiarire la differenza tra l'OIV di cui al modello organizzativo 231 e l'Organismo di Garanzia «... le funzioni (dell'OIV n.d.r.) di cui all'art. 14 del Dlgs 150/2009 da Lei richiamato e le cui competenze provo a riassumere come segue:

- *monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;*
- *comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;*
- *valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del richiamato D.Lgs.150/2009, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi ad essi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;*
- *garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;*
- *propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Amministrazione, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;*
- *è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;*
- *promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;*
- *verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;*
- *esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.*

In assenza di un organismo congenere, non può essere richiesto all'Organismo da me presieduto, le cui funzioni sono limitate a quelle



disciplinate dal vigente Codice etico e relativo regolamento, l'assolvimento di attività che presuppongono la sussistenza di un modello organizzativo ex 231e un ben diverso impegno e relativo grado di responsabilità che, a loro volta, presuppongono una specifica delibera degli organi amministrativi di vertice e di una imprescindibile modifica delle disposizioni regolanti l'organismo di garanzia.

Inoltre, come analizzato nel corso della nostra riunione tenuta lo scorso 12 aprile, parrebbe pregiudiziale attendere lo scrutinio delle determinazioni dell'ADEPP che forse potrebbero chiarire la corretta applicazione delle stesse più recenti disposizioni normative e della Delibera ANAC in oggetto alle fondazioni private di natura previdenziale...»

Richiesto alla Segreteria di Direzione se siano sopravvenute, anche per le vie brevi, particolari novità, sia in ordine alla Determinazioni ADEPP, che in relazione alla attesa decisione del Consiglio di Stato sulla Sentenza del TAR Lazio n. 7779/18 e rilevato che non si segnalano novità di rilievo, l'Organismo concorda nel riservare ogni eventuale determinazione una volta pervenuti i necessari aggiornamenti..

Esaminata la corrispondenza via pec dell'Organismo si precisa che nessuna segnalazione è pervenuta nel corso del trimestre marzo/giugno 2019.

Non essendoci altro argomento da discutere alle h. 13.30 la seduta è sciolta.

L.C.S.

Il Presidente

(Prof. Avv. Carlo Calvieri)



Il Componente

(Dott. Renato Berardi)



La Componente

(Dott.ssa Carmela Termini)

